

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, del Codice civile e della normativa in materia denominata: “Associazione Italiana Critica Enogastronomica”, che sarà integrata con “Associazione Italiana Critica Enogastronomica Ente del terzo Settore” o, in breve, “Associazione Italiana Critica Enogastronomica ETS” a seguito dell’iscrizione nel relativo costituendo registro previsto dal D. Lgs. 117/2017, se deciso dall’Assemblea dei soci.

L’associazione ha sede legale in via Angera, 3 nel comune di Milano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 STATUTO

L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Promuovere e valorizzare la cultura enogastronomica, l’ambiente e i prodotti del territorio italiano;
- Diffondere e divulgare conoscenze e competenze enogastronomiche attraverso forme comunicative on e offline;
- Educare alla consapevolezza del gusto e promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti d’eccellenza, italiani e non;
- Promuovere incontri tra persone per scambiare rispettive conoscenze ed esperienze culinarie;
- Elaborare e realizzare progetti educativi e formativi per una sana e corretta alimentazione;
- Favorire l’educazione eno-gastronomica, etica ed ecosostenibile sia nelle scuole che negli ospedali e in altri luoghi di aggregazione pubblici e privati;
- Promuovere l’abbinamento dei prodotti enogastronomici con altre forme artistiche, quali ad esempio arti visive e letterarie in genere, eventi culinari, architettura, archeologia, musica, design, cinema, teatro, letteratura fotografia, moda.
- Elaborazioni di analisi costruttive, fornire consulenza tecnica nei confronti di produttori e ristoratori;
- Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e degli animali;
- Promuovere quelle forme di ristorazione impegnate nella promozione di iniziative rivolte ai meno fortunati.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzare la divulgazione, dell’attività dell’Associazione, sotto qualsiasi forma on e offline;
- Organizzare per italiani e stranieri lezioni e degustazioni enogastronomiche, serate a tema, spettacoli, momenti ricreativi, gite, visite guidate, cicli di conferenze, dibattiti, film, cineforum, mostre, eventi, corsi di formazione, stages formativi, concorsi, incontri con la stampa, concerti e spettacoli teatrali, presentazione di libri e di prodotti agricoli, manifestazioni di beneficenza, workshop, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale, rassegne, fiere, festival, sagre, banchetti e buffet;
- Realizzare filmati e programmi televisivi;

- Partecipare a progetti, concorsi e altre iniziative sui temi inerenti in Italia o all'Estero;
- Sostenere e promuovere Associazioni, Consorzi, Circoli che svolgano attività complementare agli scopi perseguiti dall'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 6 AMMISSIONE

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani, comunitari o stranieri in regola con le leggi nazionali ed europee, anche non residenti in Italia e/o nella Comunità Europea, che concordano con quanto previsto nell'art. 5, siano esse persone fisiche o giuridiche o entità associative.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 SOCI

Per diventare Soci bisogna proporre domanda indicando i propri dati anagrafici o ragione sociale, professione o attività svolta, codice fiscale e/o partita IVA, dichiarando nella stessa l'accettazione del presente Statuto e dei regolamenti, inviandola all'attenzione del Consiglio Direttivo che decide a suo insindacabile giudizio e a maggioranza assoluta sulla ammissione.

Art. 7 bis SOCI GIURIDICI

Le entità collettive o le persone giuridiche dovranno essere rappresentate nell'Associazione da persona fisica designata al momento della richiesta di adesione e sostituibile in ogni momento con comunicazione scritta dell'ente di provenienza. La richiesta deve essere altresì accompagnata anche da specifica delibera dell'organo competente a prendere la decisione. Rimane salva la facoltà dell'associazione di accettare o rifiutare la sostituzione. In caso di rifiuto dovrà darne motivata informazione, entro trenta giorni, all'entità proponente che potrà appellarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente il rifiuto, all'organismo previsto dal successivo art. 25 del presente Statuto. In caso di rifiuto accettato o di lodo sfavorevole l'entità collettiva comunicherà un nuovo nominativo.

ART. 7 ter QUALIFICA DEI SOCI

Tutti gli aderenti hanno uguale diritto, di voto e di decisione, nella gestione generale dell'Associazione.

Tuttavia, stanti le precipue finalità formative, i soci saranno divisi in due categorie:

- Aderenti professionali (addetti a tutti i settori dell'enogastronomia);
- Aderenti amatoriali (cittadini che vogliono perseguire gli scopi generali dell'Associazione).

Entrambe le categorie saranno strutturate in:

- Soci ordinari;
- Soci sostenitori;
- Soci benemeriti,

In base alla sottoscrizione di quote associative differenziate che in fase costitutiva si indica:

socio ordinario	€ 30,00 anno;
socio sostenitore	€ 250,00 anno;
socio benemerito	€ 1.000,00 anno o donazione non inferiore a € 5.000,00.

Specifico regolamento sarà predisposto e sottoposto al voto della prima assemblea utile.

ART. 8 QUOTE ASSOCIATIVE

Per essere Soci è obbligatorio versare ogni anno la quota associativa che deve essere deliberata nella sua entità entro la fine dell'anno precedente da parte del Consiglio Direttivo.

Se la delibera non viene emanata resta in vigore la quota definita nell'ultima delibera presa al riguardo.

La quota deve essere versata sempre all'atto della domanda di cui all'art. 7. La quota non è frazionabile e si riferisce sempre al periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

La quota non è mai trasferibile né rimborsabile ai soci.

La quota deve essere versata prevalentemente attraverso c/c postale e/o bancario che a tale scopo sarà aperto.

ART. 9 DECADENZA AUTOMATICA

I Soci devono versare la quota sociale entro il limite massimo del 31 Marzo di ogni anno.

In caso contrario decadono automaticamente dalla qualifica di socio.

In questo caso, per ridiventare soci, devono ripresentare domanda ex novo sottoponendosi alle condizioni di cui all'art. 7.

ART. 10 CESSAZIONE RAPPORTO ASSOCIATIVO

I Soci cessano di appartenere alla Associazione per decadenza, recesso o esclusione.

Decade da Socio chi non è in regola con il pagamento della quota annuale, come da art. 9. In tal caso per essere riammesso deve fare nuova formale richiesta ex novo, come da art. 7.

Recesso volontario. Il recesso deve essere comunicato per iscritto e ha effetto dal primo giorno del mese successivo.

Può essere escluso il socio che:

- 1) Non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali competenti;
- 2) Non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Associazione;
- 3) Assuma comportamenti in contrasto con il presente statuto;
- 4) Con le proprie azioni, parole o fatti, procuri in qualunque modo danno all'immagine o nocimento all'Associazione.

La decisione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei 2/3 e deve essere comunicata al socio con lettera scritta e motivata, assegnando 30 giorni per eventuali contro deduzioni.

Il socio che con lettera motivata e firmata da almeno 2/3 dei soci verrà considerato non degno di far parte dell'Associazione in quanto ritenuto lontano, nello svolgimento delle sue azioni, da quanto previsto all'art. 5, dovrà essere immediatamente sospeso dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo, dando ad esso un periodo di 30 giorni per presentare ricorso contro la decisione. A fronte della conferma della decisione iniziale, il socio potrà ricorrere a un collegio arbitrale previsto dall'art. 25.

ART. 11 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e tutti i regolamenti interni, se deliberati;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 12 SOCIO VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 13 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- 2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- 3) IL VICE-PRESIDENTE
- 4) IL PRESIDENTE

Sulla base dello sviluppo e delle esigenze organizzative, il Consiglio Direttivo, durante il primo mandato, potrà dotare l'Associazione di organi quali:

- 5) IL TESORIERE
- 6) LA SEGRETERIA
- 7) IL COMITATO ESECUTIVO
- 8) IL REVISORE O IL COLLEGIO DEI REVISORI
- 9) IL COMITATO ETICO
- 10) IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

In questo caso la prima Assemblea dei Soci utile ratificherà la scelta e provvederà ad eleggere gli organi sulla base di regolamenti appositamente predisposti ed approvati dall'Assemblea stessa.

ART. 14 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ... spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.15 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio annuale;
- Delibera sugli oggetti attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame e che divengono vincolanti per il Consiglio Direttivo;
- Nomina e eventuale revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei membri e la durata al momento della nomina;
- Eventuale elezione del Comitato Esecutivo e del Tesoriere;
- Eventuale elezione del Collegio dei Revisori;
- Eventuale elezione del Comitato Etico;
- Eventuale elezione del Comitato tecnico-scientifico;
- Approvazione e/o modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- Scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 16 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 17 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati presenti o in delega.

ART. 18 MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica al presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dopo di che verranno sottoposte all'Assemblea. Qualora un socio o gruppi di soci presentino proposte di modifica del presente Statuto al Consiglio Direttivo che non le approvi, le stesse potranno essere ripresentate in assemblea purché siano supportate da un quarto del Consiglio Direttivo stesso o sottoscritte da un quinto dei soci presenti in assemblea. Le modifiche statutarie, presentate dal Consiglio Direttivo o regolarmente presentate come da allinea precedente, sono valide se assunte dalla maggioranza assoluta (2/3) dei Soci.

ART. 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea con le procedure dell'articolo precedente, ma con il consenso dei 4/5 dei presenti, potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni od enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell'Associazione, escluso comunque il rimborso ai Soci.

ART. 20 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts, quando sarà costituito e se deciso dall'assemblea;
- Disciplina l'ammissione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 21 IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 22 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

In alternativa può essere nominato dall'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti, se dovuto per legge o se scelto dall'Assemblea, è composto da tre membri anche non soci, purché iscritti nel relativo registro.

Al proprio interno elegge un Presidente o Rappresentante, che convoca le riunioni e redige i verbali delle revisioni effettuate.

Esercita il controllo amministrativo, verifica la regolarità delle voci di bilancio, vigila affinché vengano rispettati statuto e regolamenti e tenuti con regolarità i libri sociali.

A maggioranza semplice dei suoi membri può convocare Assemblee dei soci per le obbligazioni di propria pertinenza.

ART. 24 REGOLAMENTI INTERNI

Possono essere redatti regolamenti interni per disciplinare qualunque funzionamento tecnico, organizzativo, retributivo e sociale. Una volta redatti ed approvati dal Consiglio Direttivo diventano operativi ma devono essere dallo stesso presentati alla prima Assemblea utile per l'approvazione definitiva.

ART. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia che dovesse nascere sull'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti, nel rapporto tra i soci o tra i soci e la Associazione, si dovrà far ricorso ad un Collegio Arbitrale, in forma irrituale, composto da 3 persone di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto di comune accordo. In caso di disaccordo attraverso la nomina del terzo membro nominato dal Tribunale di Milano su richiesta della parte più diligente. Costi a carico del soccombente.

Il Collegio Arbitrale così composto, tentata inutilmente la conciliazione tra le parti, emetterà lodo inoppugnabile.

ART. 26 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 27 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili, se iscritti, fino all'operatività del Runts;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 29 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 30 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato, se dovuto, presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 31 BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 se obbligatorio o se deliberato dall'assemblea.

ART. 32 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 33 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione e depositato presso l'ente competente.

ART. 34 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35 RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 36 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 37 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.38 NORME TRANSITORIE

Poiché il primo Consiglio Direttivo ha il compito di diffondere l'Associazione sul tutto il territorio di riferimento, creando le opportune articolazione territoriali ed i relativi regolamenti, la creazione del sito, le convenzioni, le opportunità economiche, la verifica di diffusione dell'Associazione e tutte le incombenze relative alla creazione di una organizzazione complessa e, sperabilmente, molto numerosa, in deroga all'art. 10 la prima Assemblea Nazionale, per il rinnovo delle cariche sociali, potrà svolgersi oltre il 3° anno ma entro il 5° a giudizio del Consiglio Direttivo. In questo periodo transitorio il C.D. curerà che sia garantito il massimo rispetto dei rapporti di democrazia interna e di trasparenza.

ART. 39 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente atto costitutivo e relativo Statuto è composto di n.°10 (dieci) pagine, progressivamente numerate, tutte autografate, in duplice copia e in originale, dai costituenti.

ELINA SORONBAEVA

MARIKA VISENTIN

ALESSANDRA CHIARA FABRIZIA MEDA